

Comune di



**VENEGONO  
INFERIORE**

Via Mauceri, 5 - 21040 - Venegono Inferiore (Va) Tel. 0331 856011 - Fax. 0331827783 - Cod. Fisc. e P.Iva 00309250124  
sito: [www.comunevenegonoinferiore.it](http://www.comunevenegonoinferiore.it) - e-mail: [info@comunevenegonoinferiore.it](mailto:info@comunevenegonoinferiore.it)

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI PER ASSOCIAZIONI, GRUPPI, SOCIETA', COMITATI, ENTI E PRIVATI (AI SENSI DELL'ART. 12 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione C.C. n.16 del 27/04/2012  
Modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 29/07/2016

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad entri pubblici e privati.

### **Art. 2 – Natura degli interventi**

L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di: Sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti,

Contributi, allorquando gli interventi, aventi carattere occasionale o continuativo, sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico,

Ausili finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o di associazioni benefiche, non finalizzate a specifiche iniziative, ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta,

Vantaggi economici, anche a mezzo di convenzione, allorquando siano riferiti alla concessione di beni e/o all'organizzazione di servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune, con esclusione di quei beni, per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Nei successivi articoli il termine contributo verrà utilizzato in senso generico.

### **Art. 3 – iniziative e/o attività assimilabili a benefici**

Il Comune concede contributi economici di cui ai precedenti artt. 1 e 2, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere e/o incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, secondo i criteri di cui al successivo art. 5,

La concessione dei benefici ed agevolazione, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità,
- ad arricchire il tessuto istituzionale, sociale, socio-sanitario, culturale, educativo, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo, della comunità di Venegono Inferiore
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche,
- ad accrescere l'immagine del paese nell'interesse della collettività,
- a sostenere le attività, le iniziative e i progetti che favoriscono lo sviluppo economico della comunità,
- a favorire le iniziative inerenti l'educazione anche degli adulti e quelle para-extra scolastiche,

### **Art. 4 – destinatari dell'intervento**

Sono destinatari dei benefici, comunque attribuiti, enti, associazioni, istituzioni, organismi di ricerca, comitati previsti dalle leggi vigenti, gruppi, privati, cooperative operanti nel campo sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, sportivo, religioso, senza scopo di lucro, aventi sede o residenza nel territorio del Comune e/o ivi operanti, con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, socio-sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo della comunità locale, che ne facciano specifica richiesta.

### **Art. 5 – criteri valutazione**

Gli interventi di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:

- rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali,
- importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato,
- rilevanza in considerazione delle persone coinvolte ed in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori, di specifica importanza per la comunità,
- rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati,

### **Art. 6 – tipologia e modalità dell'intervento**

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari

### **Art. 7 - interventi ordinari**

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi finanziari concessi a seguito di avviso pubblico approvato dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del bilancio di previsione. L'avviso pubblico avrà contenuti di ampio respiro, finalizzati a coinvolgere il maggior numero possibile di enti, associazioni, gruppi, società, comitati, enti e privati con lo scopo di creare occasioni di proficua collaborazione tra il Comune e gli enti (come definiti all'art.4) e tra gli enti stessi.

L'avviso pubblico contiene un termine per la presentazione dei progetti ed ogni altra informazione utile a garantire parità di condizioni fra i soggetti interessati.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere corredata da eventuale ulteriore documentazione prevista dall'avviso pubblico e comunque dai seguenti documenti, qualora non già in possesso dell'Amministrazione Comunale:

- a) Documentazione relativa alla figura giuridica del richiedente e relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente (se non già in possesso degli uffici comunali).
- b) previsione dettagliata di spesa per le attività per le quali si richiede il finanziamento;
- c) copia dei bilanci e/o dei rendiconti di esercizio dei due anni precedenti, se previsti per legge;
- d) piano delle attività per le quali si richiede il contributo;

I richiedenti, se persone fisiche, sono tenuti a produrre solo i documenti di cui ai precedenti punti b) e d).

### **Art. 8 – procedura di concessione**

L'Amministrazione Comunale adotta successivamente alla esecutività del Bilancio il provvedimento deliberativo relativo alla concessione del contributo.

I contributi saranno erogati tramite il Tesoriere Comunale, a mezzo mandato, in seguito a determinazione del Responsabile del servizio interessato, previa delibera della Giunta Comunale che ha stabilito l'assegnazione del contributo e la sua entità.

Del provvedimento adottato sarà data comunicazione al richiedente.

### **Art. 9 – interventi straordinari**

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di benefici di cui al precedente art. 2, ai soggetti di cui al precedente art. 4 a sostegno di iniziative a carattere straordinario anche ad Enti, Associazioni, Comitati, Gruppi, Istituzioni o privati che operino nel territorio comunale anche se hanno la sede della propria attività al di fuori del territorio comunale.

La richiesta di assegnazione del contributo dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 7 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa (salvo i casi di comprovata urgenza) e dovrà essere corredata dalla documentazione prevista all'articolo 7, necessaria ad una piena conoscibilità dei progetti. La domanda potrà essere presentata all'Amministrazione Comunale via email, via PEC, o in forma cartacea. L'Amministrazione Comunale deciderà tenendo conto delle risorse disponibili e determinando l'entità del contributo.

Nel caso di più richieste, l'Amministrazione Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità, valutando le caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate, in relazione alla loro capacità di coinvolgimento, di promozione della comunità locale e al costo previsto.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

I soggetti assegnatari di contributi straordinari potranno tuttavia presentare domanda per nuove iniziative, nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale è possibile concedere contributi in denaro o agevolazioni ad Enti, Associazioni, Comitati, Gruppi, Istituzioni, privati, che collaborano alla realizzazione di progetti promossi dall'Amministrazione Comunale, aventi finalità sociale, socio-

sanitario, educativo, istituzionale, culturale, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo.

I contributi rientranti nel presente articolo saranno erogati secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 del precedente art. 8

#### **Art. 10 - Utilizzo di beni immobili e mobili**

Costituisce vantaggio economico l'utilizzo occasionale gratuito o agevolato di beni immobili o mobili a disposizione dei soggetti di cui al precedente art. 4.

I beni di cui sopra possono essere concessi con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi straordinari, determinandone tempi e modalità di utilizzo.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito o agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto, che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di proprietà pubblica.

L'utilizzo di beni immobili, mobili, per un periodo non rientrante nell'uso occasionale, dovrà essere opportunamente regolamentato.

#### **Art. 11 - Verifiche**

I beneficiari dovranno presentare la relazione dettagliata delle attività svolte, inerenti i vantaggi economici ricevuti.

#### **Art. 12 - Patrocinio del Comune**

Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune a iniziative organizzate da soggetti terzi e aventi particolare valore istituzionale, sociale, socio-sanitario, culturale, educativo, ambientale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo, commemorativo, religioso, economico.

Ricorre il patrocinio comunale tutte le volte che l'Amministrazione comunale sceglie di sostenere iniziative, attraverso la concessione dell'uso dello stemma comunale;

Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, prima dello svolgimento dell'iniziativa;

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia a ingresso libero o a pagamento o se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato;

Il patrocinio è concesso con decreto motivato dal Sindaco alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:

- riguardino almeno una iniziativa o attività di cui all'art. 3;
- siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi;
- non abbiano fini di lucro.

Per le iniziative che non presentino caratteristiche, di cui al precedente comma, il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio.

Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal beneficiario nelle modalità precisate al successivo articolo 13.

#### **Art. 13 - Obbligo di pubblicità**

Dopo la concessione del patrocinio e/o di un intervento, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Venegono Inferiore" unitamente allo stemma comunale o "Con il contributo del Comune di Venegono Inferiore";

La mancata pubblicizzazione del patrocinio/contributo concesso, è causa di decadenza del relativo beneficio;

Chi, sprovvisto di patrocinio comunale o non avendo ottenuto alcun intervento o altra utilità economica, di cui al presente Regolamento, utilizza abusivamente lo stemma comunale, sarà perseguito a norma di legge.

#### **Art.14 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione**

Ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.n.33/2013, devono essere pubblicati tutti gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille

euro, nell'arco dello stesso anno solare al medesimo beneficiario. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti.

**Art. 15 - Struttura dell'albo**

Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:

- estremi del beneficiario ed indirizzo;
- tipo e quantificazione delle provvidenze;
- estremi dell'atto di concessione;
- disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

**Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore e diventa esecutivo, dopo l'adozione della delibera consiliare di approvazione e relativa pubblicazione.